

Miglioramento della qualità del latte (art. 6 DM 29 luglio 2009)

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che producono latte crudo di vacca, che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6 del D.M. 29 luglio 2009, e che siano titolari di quota al 1° aprile dell'anno della domanda.

Le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6 del D.M. 29 luglio 2009 prevedono il rispetto dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di germi a 30° (per ml) ovvero carica batterica totale (CBT) inferiore a 40.000;
- tenore di materia proteica (proteine totali) non inferiore a 3,35%.

I pagamenti relativi al sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte sono concessi per i quantitativi di latte consegnati che rispettano almeno 2 dei parametri qualitativi ed igienico sanitari sopra citati.

Nel caso in cui siano rispettati 2 dei parametri sopra citati, il parametro non conforme dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di germi a 30° (per ml) ovvero carica batterica totale (CBT) inferiore a 100.000;
- tenore di materia proteica (proteine totali) non inferiore a 3,2%.

I requisiti qualitativi ed igienico sanitari di cui all'articolo 6 del D.M. 29 luglio 2009 devono essere espressi in:

- ü Cellule somatiche: cellule/ml;
- ü Tenore di germi a 30°C, ovvero carica batterica totale (CBT): unità formanti colonia (ufc)/ml;
- ü Tenore di materia proteica (proteine totali) percentuale in peso/peso (p/p), qualora il valore dell'analisi sia espresso in peso/volume (p/v) deve essere utilizzato il coefficiente di conversione 0,971.

Il quantitativo complessivo di latte ammissibile al pagamento supplementare è quello relativo alla sommatoria delle produzioni mensili nei limiti della quota disponibile al 31 marzo dell'anno di presentazione della domanda.

I quantitativi ammissibili al pagamento sono determinati sulla base della media di almeno due analisi mensili relative ad ogni parametro qualitativo previsto dal D.M. 29 luglio 2009, eseguite per tutti i mesi dove risulta una produzione di latte crudo. La media deve essere espressa come media geometrica delle analisi relative alla carica batterica ed alle cellule somatiche e come media aritmetica per le proteine, nel periodo di produzione considerato.

Nell'ambito del periodo di produzione sono ammessi due mesi di produzione dichiarata al SIAN per le consegne o autocertificati per le vendite dirette con una sola analisi.

Le procedure per le determinazioni analitiche dovranno essere quelle già effettuate nell'ambito dell'applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004, di cui all'Intesa Stato e Regioni n. 103 del 20 marzo 2008, sulle *"Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione"*. Le analisi dovranno essere eseguite presso laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore (quote latte, pagamento latte qualità, Istituti Zooprofilattici, Regolamento CE n. 853/2004 citato).

Per i produttori ubicati in montagna, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 31 luglio 2003 in materia di classificazione delle aziende, o con una quota di riferimento non superiore a 60.000 kg., è ammessa una sola analisi al mese.

Per i mesi in cui non risultano consegne o non viene dichiarata la produzione di latte, la determinazione dei quantitativi ammissibili è effettuata senza tenere conto, nel calcolo della media, di tali mesi.

Per contro in presenza di produzioni commercializzate/vendute direttamente senza le corrispondenti analisi, il contributo non sarà erogato per l'intero quantitativo richiesto a premio.

Per i produttori che operano sia in consegne che in vendite dirette, se le due produzioni sono contemporanee le analisi effettuate per i quantitativi in consegne sono valide anche per i quantitativi in vendite dirette.

Per i produttori che siano titolari di più aziende detentrici di quota, la determinazione delle quantità prodotte, le verifiche qualitative e la conseguente determinazione dei quantitativi ammissibili sono effettuate separatamente per ciascuna azienda.

Il quantitativo massimo di latte ammissibile all'aiuto sarà trasmesso da codesto Organismo pagatore all'AGEA per la determinazione dell'importo concedibile ai beneficiari nel rispetto del plafond stanziato. L'AGEA provvederà a comunicare a ciascun Organismo pagatore l'importo unitario dell'aiuto per tonnellata di latte prodotto.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato, ai sensi dell'art. 6 del Dm 29 LUGLIO 2009, in 15 euro per tonnellata di prodotto, per un quantitativo complessivo non superiore comunque alla quota di cui agli articoli 66 e seguenti del regolamento (CE) n.1234/2007, nella disponibilità del produttore nell'anno di pertinenza.

Nella domanda unica di pagamento, nella sezione riguardante il premio per il miglioramento della qualità del latte, deve essere indicato il codice allevamento bovino di vacche da latte e la quota di produzione, nonché la distinzione dei quantitativi di latte consegnato e/o venduto.

Produttori che operano nel regime delle consegne

Per i produttori che, ai sensi del regime delle quote latte, commercializzano latte vaccino attraverso consegne a primi acquirenti riconosciuti ("consegne"), i dati produttivi devono essere quelli relativi ai quantitativi consegnati mensilmente non rettificati e desumibili dalle dichiarazioni mensili rilevabili nel SIAN, inserite a cura dei primi acquirenti. Al riguardo, l'AGEA rende disponibili agli Organismi Pagatori, i dati relativi all'anagrafica delle aziende titolari di quota latte, ai quantitativi di riferimento e alle dichiarazioni mensili di produzione.

Per i produttori che, ai sensi del regime delle quote latte, operano in consegne, i dati qualitativi relativi alle consegne desumibili dalle dichiarazioni mensili sono resi disponibili dai laboratori di analisi autorizzati.

Produttori che operano nel regime delle vendite dirette

Per i produttori che operano in vendita diretta, i dati produttivi e qualitativi sono quelli autodichiarati come latte prodotto mensilmente nel periodo interessato, al netto dell'autoconsumo.

Per la verifica dei parametri qualitativi, il produttore dichiara in domanda di aderire al sistema HACCP ai sensi del Reg. CE 852/2004, di eseguire le analisi come previsto dal manuale di autocontrollo rispettando i parametri del D.M. 29 luglio 2009, nonché di consegnare copia dei certificati di analisi ai CAA di riferimento.

I dati produttivi e qualitativi consegnati ai CAA dovranno essere inseriti nei relativi fascicoli di domanda e trasmessi ad OPR Lombardia secondo modalità che verranno indicate successivamente.

I produttori che indicano in domanda di operare tramite vendita diretta, saranno soggetti a controllo OPR tramite un campione pari al 5%.

Le analisi dovranno essere eseguite presso laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore (quote latte, pagamento latte qualità, Istituti Zooprofilattici, Regolamento CE n. 853/2004 citato).

I dati qualitativi, qualora disponibili, relativi alle produzioni dichiarate, saranno acquisiti direttamente presso i laboratori di analisi autorizzati.